

**CONVENZIONE “Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani – EMAPI”  
Polizza collettiva Temporanea Caso Morte – TCM**

Fra la Spettabile EMAPI -Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani  
Via XX Settembre, 26 - 00187 Roma  
Codice Fiscale: 97269410581

Fra la Spettabile Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa  
Lungadige Cangrande, 16 - 3716 Verona  
P. IVA 04596530230  
CF 00320160237

**ESTRATTO DELLE CONDIZIONI**

**Art. 1 – Effetto e durata della Convenzione**

La presente Convenzione stipulata tra la Società e la Contraente ha durata triennale a decorrere dalle ore 00:00 del 01/02/2020 alle ore 24:00 del 31/01/2023 senza facoltà di disdetta da parte della Compagnia Assicuratrice e cesserà la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

Sarà facoltà di EMAPI proporre, entro sei mesi dalla scadenza, il prolungamento dei termini del presente affidamento di anno in anno e fino ad un periodo massimo di ulteriori 36 mesi. La proposta di secondo e terzo prolungamento dovrà essere formulata da EMAPI alla Società entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima annualità; la Società avrà facoltà di rifiutare volta per volta la richiesta con atto di diniego che dovrà pervenire ad EMAPI entro 30 gg dalla data del ricevimento della richiesta.

E' facoltà di EMAPI, entro 60 gg dalla scadenza della Convenzione, richiedere alla Società la proroga della stessa per un periodo massimo di 180 (cento ottanta) giorni, per consentire il completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova convenzione; in tal caso la Società sarà obbligata a prorogare la convenzione, per il periodo richiesto e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, previo pagamento di un premio corrispondente a tanti dodicesimi del premio annuale di polizza quanti saranno i mesi della proroga richiesti da EMAPI.

E' facoltà di EMAPI recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da ogni scadenza annuale intermedia, senza che la Compagnia possa vantare alcun diritto e/o indennità.

... (omissis) ...

**Art. 14 - Copertura Base Collettiva**

La somma garantita nel caso di morte dell'Assicurato è pari a € 11.500,00.

**Art. 15- Premio – Copertura Base Collettiva**

Il premio annuo per ciascun Assicurato in forma collettiva, comprensivo di oneri fiscali, relativamente alla somma assicurata di cui all'Art. 14, viene fissato in:

***\*Viene indicato il valore del contributo da versare da parte dell'Ente/Cassa o, nel caso di adesioni volontarie, da parte del singolo iscritto***

- a) € (OMISSIS)\* per tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto 70 anni di età
- b) € (OMISSIS)\* per tutti gli iscritti che abbiano compiuto 70 anni di età

#### **Art.16 - Copertura Supplementare Collettiva**

E' data la possibilità alle Casse ed Enti di Previdenza aderenti ad EMAPI che consentano alla forma collettiva, di incrementare la somma assicurata di cui all'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione che precede a favore degli Assicurati di cui all'Art.7 delle Condizioni Generali di Convenzione.

Ciascuna Cassa ed Ente di Previdenza aderenti ad EMAPI, potrà scegliere la somma assicurata supplementare tra due opzioni - attivabili anche in cumulo tra loro - per ciascuna delle quali è stabilito uno specifico premio da sommarsi a quello previsto per la Copertura Base.

La somma garantita nel caso di morte dell'Assicurato, differenziata in base all'età dell'Assicurato stesso, in aggiunta a quella prevista dall'art. 14 che precede è pari a:

#### **OPZIONE 1:**

<b>FASCIA DI ETA'</b>	<b>IMPORTO DA RICONOSCERE IN CASO DI SINISTRO</b>
a) fino a 39 anni:	€ 53.500,00
b) da 40 a 50 anni:	€ 24.500,00
c) da 51 a 55 anni:	€ 13.000,00
d) da 56 a 60 anni:	€ 8.000,00
e) da 61 a 65 anni:	€ 5.000,00
f) da 66 a 70 anni:	€ 3.000,00
g) oltre 70 anni:	€ 1.500,00

#### **OPZIONE 2:**

<b>FASCIA DI ETA'</b>	<b>IMPORTO DA RICONOSCERE IN CASO DI SINISTRO</b>
a) fino a 39 anni:	€ 80.250,00
b) da 40 a 50 anni:	€ 36.750,00
c) da 51 a 55 anni:	€ 19.500,00
d) da 56 a 60 anni:	€ 12.000,00
e) da 61 a 65 anni:	€ 7.500,00
f) da 66 a 70 anni:	€ 4.500,00
g) oltre i 70 anni:	€ 2.250,00

Ai fini della determinazione dell'importo da riconoscere in caso di sinistro, si considerano gli anni compiuti dall'assicurato alla data di decorrenza dell'annualità assicurativa, nel corso della quale si è verificato il sinistro.

#### **Art. 17 - Premi – Copertura Supplementare Collettiva**

I premi annui per ciascun Assicurato in forma collettiva, comprensivi di oneri fiscali, relativamente alle somme assicurate di cui all'Art. 16, vengono fissati, in:

- a) OPZIONE 1: € (OMISSIS)\*
- b) OPZIONE 2: € (OMISSIS)\*

#### **Art. 18- Copertura Aggiuntiva Individuale**

E' data la possibilità agli Assicurati di cui all'Art. 7 delle Condizioni Generali di Convenzione che già aderiscono alla Copertura Base (e alla Copertura Supplementare ove attivata dalla Cassa/Ente di appartenenza) di

***\*Viene indicato il valore del contributo da versare da parte dell'Ente/Cassa o, nel caso di adesioni volontarie, da parte del singolo iscritto***

incrementare, a titolo individuale e volontario e con onere aggiuntivo a proprio carico, la somma assicurata di cui all'Art.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione che precede.

Ciascun assicurato potrà scegliere la somma assicurata aggiuntiva tra una delle opzioni sotto indicate - alternative tra loro - per ciascuna delle quali è stabilito uno specifico premio da sommarsi a quello previsto per la Copertura Base (e per la Copertura Supplementare ove attivata dalla Cassa/Ente di appartenenza).

Fermo quanto previsto ai commi che precedono, l'opzione C sarà attivabile esclusivamente da parte dell'assicurato appartenente ad una Cassa/Ente che abbia già attivato a favore dei propri Professionisti e Pensionati la Copertura Collettiva Base (Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione) ed almeno una delle opzioni previste per la Copertura Collettiva Supplementare (Art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione); nel caso in cui la Cassa/Ente non rinnovi a favore dei propri iscritti la citata Copertura Collettiva Supplementare, non sarà possibile per l'assicurato rinnovare la copertura prevista dall'opzione C, rimanendo in ogni caso per questi possibile aderire ad una delle altre opzioni previste dal presente Articolo (fermo restando, in ogni caso, la necessità che per l'iscritto sia stata attivata la Copertura Base Collettiva).

Le somme garantite ai sensi del presente articolo in caso di morte dell'Assicurato sono:

<b>OPZIONE A</b>	
età	somma assicurata €
Fino a 39 anni	68.750,00
40	53.750,00
41	46.875,00
42	41.625,00
43	37.500,00
44	33.750,00
45	30.625,00
46	28.125,00
47	25.625,00
48	23.750,00
49	21.875,00
50	20.250,00
51	18.750,00
52	17.250,00
53	15.875,00
54	14.375,00
55	13.125,00
56	11.875,00
57	10.875,00
58	9.625,00
59	8.750,00
60	7.750,00
61	7.125,00
62	6.500,00
63	6.125,00
64	5.375,00
65	4.875,00

<b>OPZIONE B</b>	
età	somma assicurata €
Fino a 39 anni	137.500,00
40	107.500,00
41	93.750,00
42	83.250,00
43	75.000,00
44	67.500,00
45	61.250,00
46	56.250,00
47	51.250,00
48	47.500,00
49	43.750,00
50	40.500,00
51	37.500,00
52	34.500,00
53	31.750,00
54	28.750,00
55	26.250,00
56	23.750,00
57	21.750,00
58	19.250,00
59	17.500,00
60	15.500,00
61	14.250,00
62	13.000,00
63	12.250,00
64	10.750,00
65	9.750,00

<b>OPZIONE C</b>	
età	somma assicurata €
Fino a 39 anni	206.250,00
40	161.250,00
41	140.625,00
42	124.875,00
43	112.500,00
44	101.250,00
45	91.875,00
46	84.375,00
47	76.875,00
48	71.250,00
49	65.625,00
50	60.750,00
51	56.250,00
52	51.750,00
53	47.625,00
54	43.125,00
55	39.375,00
56	35.625,00
57	32.625,00
58	28.875,00
59	26.250,00
60	23.250,00
61	21.375,00
62	19.500,00
63	18.375,00
64	16.125,00
65	14.625,00

**\*Viene indicato il valore del contributo da versare da parte dell'Ente/Cassa o, nel caso di adesioni volontarie, da parte del singolo iscritto**

66	4.375,00
67	3.937,50
68	3.687,50
69	3.187,50
70	2.875,00
Oltre 70 anni	2.125,00

66	8.750,00
67	7.875,00
68	7.375,00
69	6.375,00
70	5.750,00
Oltre 70 anni	4.250,00

66	13.125,00
67	11.812,50
68	11.062,50
69	9.562,50
70	8.625,00
Oltre 70 anni	6.375,00

Ai fini della determinazione dell'importo da riconoscere in caso di sinistro, si considerano gli anni compiuti dall'Assicurato alla data di decorrenza dell'annualità assicurativa, nel corso della quale si è verificato il sinistro, e per la quale l'iscritto abbia richiesto l'attivazione della Copertura Aggiuntiva Individuale.

L'adesione alla Copertura Aggiuntiva con la scelta dell'opzione dovrà avvenire all'inizio entro 90 dall'inizio di ciascuna annualità assicurativa ad eccezione delle adesioni in corso d'anno così come previste dall'Art.11 delle Condizioni Generali di Convenzione, I e II punto, per le quali è previsto un termine di 90 giorni dall'adesione stessa.

Qualora per l'Assicurato non sia stata attivata la Copertura Collettiva Base di cui all'Art. 14 da parte della Cassa/Ente di riferimento, non sarà possibile per lo stesso attivare e/o mantenere la Copertura Aggiuntiva individuale prevista dal presente articolo; rimane in ogni caso fermo quanto previsto al III comma del presente Articolo per quanto riguarda l'attivazione dell'opzione C.

#### **Art. 19 - Premi – Copertura Aggiuntiva Individuale**

I premi annui per ciascun Assicurato, comprensivi di oneri fiscali, relativamente alle somme assicurate di cui all'Art. 16, vengono fissati in:

- a) OPZIONE A: € (49,00)\*
- b) OPZIONE B: € (90,00)\*
- c) OPZIONE C: € (132,00)\*

In caso di adesione in corso d'anno così come previsto dal penultimo comma dell'Art. 11 delle Condizioni Generali di Convenzione, i premi di cui sopra saranno dovuti interamente in caso di adesione nel corso del I semestre dell'annualità assicurativa e ridotti del 50% in caso di adesione nel corso del II semestre dell'annualità assicurativa.

#### **Art. 20 – Beneficiari**

Beneficiari della prestazione sono gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

#### **Art. 21 – Carenza**

Per la sola Copertura Aggiuntiva Individuale/Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione (tutte le opzioni) nel caso in cui il decesso sia conseguenza di patologie manifestatesi/diagnosticate/sottoposte ad accertamenti e/o cure prima della data di adesione e/o infortuni avvenuti prima di detta data, la garanzia decorre dopo un periodo di 1 anno dalla data di adesione del singolo assicurato.

***\*Viene indicato il valore del contributo da versare da parte dell'Ente/Cassa o, nel caso di adesioni volontarie, da parte del singolo iscritto***

Nel caso di soluzione di continuità nell'adesione alla Copertura Aggiuntiva Individuale prevista dalla presente Convenzione, il periodo di carenza di cui al comma che precede inizierà a decorrere ex-novo dalla data di ri-adesione dell'assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato, in sede di rinnovo annuale, scelga di attivare una diversa opzione tra quelle previste dall'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Copertura Aggiuntiva individuale, che preveda una somma assicurata più elevata rispetto all'opzione attivata in precedenza, il periodo di carenza di cui al primo comma del presente Articolo inizierà a decorrere nuovamente limitatamente alla maggiore somma prevista dall'opzione prescelta rispetto a quella prevista dall'opzione di provenienza.

#### **Art. 22 – Suicidio**

Per quanto riguarda la Copertura Base e la Copertura Supplementare (rispettivamente Artt. 14 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia fin dall'ingresso in polizza dell'assicurato.

Relativamente, invece alla Copertura Aggiuntiva (Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia dopo un periodo di carenza di 2 anni dalla data di adesione. Nel caso in cui l'Assicurato, in sede di rinnovo annuale, scelga di attivare una diversa opzione tra quelle previste dall'Art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Copertura Aggiuntiva individuale, che preveda una somma assicurata più elevata rispetto all'opzione attivata in precedenza, il periodo di carenza per il suicidio si applicherà nuovamente dalla data di variazione di opzione alla maggiore somma prevista dall'opzione prescelta rispetto a quella prevista dall'opzione di provenienza.

#### **Art. 23– Esclusioni**

È esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- a) attività dolosa del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile, ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dalla data di inizio delle ostilità qualora l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento e non sia luogo di residenza dell'assicurato; l'esistenza di una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o di guerra civile in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- e) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

#### **Art. 24 Sinistro che colpisca più teste**

L'assicurazione comprende il sinistro che colpisca più assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari € 3.000.000,00.

In caso di morte causata da atti di terrorismo, la copertura è limitata a un importo complessivo di € 6.000.000,00.

Tali importi saranno suddivisi in relazione al numero delle teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

***\*Viene indicato il valore del contributo da versare da parte dell'Ente/Cassa o, nel caso di adesioni volontarie, da parte del singolo iscritto***

#### **Art. 25 – Denuncia di sinistro**

La denuncia di sinistro deve essere presentata alla Società tramite EMAPI ed EMAPI provvederà, secondo le proprie modalità, a trasmettere le denunce alla Società.

La pratica dovrà contenere:

1. la richiesta scritta di pagamento/modulo predisposto da EMAPI;
2. la fotocopia di un documento d'identità valido del richiedente;
3. Il codice fiscale del richiedente.

Inoltre:

4. certificato di morte dell'Assicurato;
5. relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita dell'assicurato, con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo predisposto dalla società, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta dalla Società (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dall'assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti);
6. indicazione dei beneficiari;
7. atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dai quali risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento, ovvero che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non sia stato impugnato e l'eventuale indicazione degli eredi legittimi e testamentari se i beneficiari caso morte sono indicati in modo generico;
8. eventuale copia del testamento pubblicato;
9. coordinate bancarie dei beneficiari.

... (omissis) ...

***\*Viene indicato il valore del contributo da versare da parte dell'Ente/Cassa o, nel caso di adesioni volontarie, da parte del singolo iscritto***